



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MASSIMO FERRO	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere Rel.
PAOLA VELLA	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

Codice della Crisi e dell'Insolvenza Ristrutturazione dei debiti del consumatore
--

Ud. 28/5/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20778/2023 R.G. proposto da

██████████, elettivamente domiciliata presso l'indicato
indirizzo PEC dell'avv. Umberto Ferrari, che la rappresenta e
difende

- ricorrente -

contro

██████████, elettivamente domiciliata presso l'indicato
indirizzo PEC dell'avv. Manuel Piras, che la rappresenta e
difende

- controricorrente -

e nei confronti di

██████████

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.
459/2023, depositata il 14.3.2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2025 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [REDACTED] contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED] ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: c.c.i.i.).

Il diniego dell'esame nel merito del gravame è stato motivato dal giudice *a quo* attribuendo a [REDACTED] negligenza nell'erogazione del credito, in violazione degli specifici obblighi dettati dall'art. 124-*bis* T.U.B. (testo unico delle norme in materia bancaria, approvato, con d.lgs. n. 385 del 1993), con l'effetto di avere aggravato il sovraindebitamento della parte finanziata, dal che si è tratta la conseguenza che l'attuale ricorrente non fosse «legittimata a presentare reclamo ex art. 69 c.c.i.i.».

Contro la sentenza della Corte territoriale [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

[REDACTED] si è difesa con controricorso.

L'altro soggetto intimato – un creditore intervenuto nel giudizio sul reclamo – non ha svolto difese.

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la «violazione del d.lgs. n. 14 del 12.1.2019, art. 69, comma 2».

La ricorrente osserva che la disciplina del c.c.i.i. impedisce al creditore corresponsabile del dissesto («che ha

colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385») di proporre opposizione o reclamo alla omologazione del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma soltanto qualora la contestazione riguardi «la convenienza della proposta»; non, invece, allorché l'opposizione e il successivo reclamo siano volti a contestare la legittimità della proposta del consumatore e, in particolare, come nel caso di specie, la meritevolezza del debitore, così come delineata dall'art. 69, comma 1, c.c.i.i. («Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se ... ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»).

1.1. Il motivo è fondato.

1.1.1. La Corte d'Appello ha ritenuto – con accertamento che la ricorrente non condivide, ma che è insindacabile in questa sede – che «la società reclamante [*id est*: ██████████] abbia colpevolmente determinato quantomeno l'aggravamento della situazione di sovraindebitamento» della consumatrice. E a tale accertamento ha fatto seguire, senza alcuna argomentazione ulteriore a sostegno, l'affermazione che «pertanto» ██████████ ██████████ non era «legittimata a presentare reclamo ex art. 69 c.c.i.i.».

In tal modo, il giudice *a quo* ha violato – senza fornire alcuna argomentazione – il chiaro disposto dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i., secondo cui il creditore *colpevole* non può opporsi o reclamare per contestare «la convenienza della proposta», ovvero sia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico. Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio

le loro difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento.

Sotto questo profilo occorre osservare che il testo dell'art. 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, non è quello originario del d.lgs. n. 14 del 2019, bensì il risultato della modifica introdotta dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. «correttivo» n. 147 del 2020. E la modifica è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario, era estesa all'impossibilità di «far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore» (testo corrispondente a quello inserito e rimasto poi invariato nell'art. 12-*bis*, comma 3-*bis*, della legge n. 3 del 2012, come modificata dall'art. 4-*ter* del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020).

Il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore *colpevole*) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori).

1.1.2. Come si legge nella motivazione della sentenza qui impugnata, [REDACTED] si era opposta all'omologazione ritenendo che il comportamento della debitrice nei suoi confronti integrasse gli estremi di un «atto in frode», avendo così essa «consapevolmente aggravato la propria situazione di sovraindebitamento». Pertanto, l'opposizione e il successivo reclamo non erano volti a contestare «la convenienza della proposta», bensì la sua legittimità. A torto o a ragione, qui non rileva, perché stabilirlo era appunto il compito assegnato dalla

d'Appello di Ancona, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.5.2025.

Il Presidente
Massimo FERRO